


Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 07 del Reg. Data: 23.02.2022	OGGETTO	Imposta Municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022..
--	---------	--

L'anno **duemilaventidue** addì ventitre del mese di **Febbraio** alle ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga		X
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana	X	
5. Dott.ssa	Consoli	Marisa	X	
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese	X	
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D.	X	
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna	X	
12. Ins.	Pezzino	Domenica	X	
13. Geom.	Sambataro	Alfio	X	
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio	X	
16. Rag.	Torresi	Salvatore Antonino	X	
			15	1

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori Consiglieri Comunali Bonaccorsi Salvatore e Laudani Mario per la lista "Vivi Pedara" e la Consigliera Comunale Pezzino Domenica per la lista "Pedara Libera

La seduta è pubblica.

Partecipano, per l'Amministrazione Comunale, il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo e gli Assessori Comunali Geom. Salvatore Francesco Corsaro e Dott. Carmelo Carlo Mazzella

Partecipa, altresì, la Responsabile del Settore Affari Generali D.ssa Maria Rita Consoli e la Responsabile Settore Finanziario e Tributi Dott.ssa Giovanna Greco.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “Settimo punto all’odg: “Imposta Municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2022”. Prego Presidente della Commissione”

Entra la Consigliera Comunale Olga Agosta

Presenti N. 16 Consiglieri

Assenti: nessuno

La Consigliera Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene ed espone i lavori della Commissione come da verbale allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene ringrazia la Consigliera Consoli Marisa e dopo aver precisato che anche per questa proposta vi è il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, dà la parola al Consigliere Comunale Spitaleri che ha chiesto di intervenire

Il Consigliere Comunale Avv. Bruno Basilio Spitaleri interviene: “Desideravo avere due chiarimenti. Qual è la motivazione politica che ha portato alla scelta da parte dell'Amministrazione di prevedere lo sgravio per gli anziani che trasferiscono la residenza all'estero pur avendo l'immobile sul nostro territorio, la seconda domanda riguarda invece le case cosiddette case merce cioè quelle case che sono costruite da imprese che aspettano di essere vendute. Sappiamo che per l'anno 2021 era prevista un'aliquota del 2,5 per mille, se non ricordo male, mentre per il 2022 c'è l'esenzione per queste case merce. Chiedo alla dottoressa Greco se è stato fatto un calcolo su quanto incide quest'esenzione sugli introiti che noi prevediamo di ottenere”

La Responsabile del Settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “Allora, le esenzioni non sono delle scelte dell'Amministrazione ma era la stessa normativa che prevedeva che a partire dal 2022 per gli immobili merce sarebbe scattata l'esenzione e variava la percentuale per il caso del trasferimento di sede all'estero. Per quanto riguarda la quantificazione della perdita di gettito, nello specifico non gliela so quantificare”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Mi chiedevo, tecnicamente, se non andrebbe a questo punto variato il bilancio triennale vigente nell’annualità 2022, mi sovviene perché la somma dell'Imu in entrata ovviamente non è più quella che c'è scritta nell’approvato bilancio 2020/2022”

La Responsabile del Settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “Per quanto riguarda la quantificazione delle previsioni di entrata per l'IMU, noi possiamo prevedere l'importo sulla base dell'incassato degli anni precedenti, quindi, non abbiamo uno strumento per poter valutare quella che è la quantificazione di questi importi e quantificare la perdita di gettito che questa comporta, tanto è vero che neanche i Revisori, pur essendo a conoscenza della normativa, ci impongono di variare la previsione di entrata per quanto riguarda l'IMU”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Sì ma non si potrebbe fare tramite l'ufficio urbanistica che è conoscenza di quelle che sono le case costruite e terminate e quindi tramite quello capire di avere almeno un dato diciamo di quelli che sono ipoteticamente gli introiti. Capisco che magari non lo possiamo fare tramite i tributi o comunque forse è difficile farlo, ma attraverso le pratiche dell'urbanistica non si può avere idea di chi ha finito di costruire ed ha la casa ancora non in vendita?”

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: “Non è facile quantificarlo perchè con la fine dei lavori noi possiamo avere la conoscenza di quando l'immobile è completato ma non di quando avviene la vendita che può essere immediata o dopo qualche mese quindi non si ha un riscontro così immediato, è un dato non sempre in linea al momento in cui tu lo vai a verificare perché penso che un'impresa nel momento che completa l'opera ha interesse a vendere nel più breve tempo possibile. Devo dire, per mia conoscenza, che oggi sul territorio sono pochi gli immobili invenduti nuovi, però il riscontro purtroppo non è così immediato perché possibilmente a volte ci sono già i preliminari fatti ed è un problema soltanto bancario di accesso ai muti, non è certo un riscontro semplice”

La Responsabile del Settore Finanziario e Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene: “Tra l'altro è un'imposta che viene riscossa per autoliquidazione da parte dei contribuenti, quindi non c'è una attività a monte da parte dell'Ente per determinare quale possa essere la base su cui andare a calcolare il tributo, sono sempre dei conteggi che vengono fatti a consuntivo sulla base dell'autoliquidazione”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Dottoressa, questo è per come siamo organizzati noi ma penso che una volta che è stata affidata la gara dei tributi alla Maggioli, il lavoro che ci si aspetta e che ci si aspettava da quel bando è che poi saremo anche capaci di prevederlo scientificamente questo dato. Quindi il problema è che momentaneamente, come da un po' di anni, il Comune purtroppo non ha le risorse umane, non perché quelle che ci sono non sono buone ma sono troppo poche per poter fare un lavoro che devo dire alcuni Comuni già fanno. Faccio un esempio, Letojanni, e lo so esattamente perché un mio familiare ha casa là, il Comune ha prontezza del bene fisico presente sul territorio, se ha pagato o meno la persona e quantifica con una procedura analitica ben precisa perché hanno fatto un lavoro di censimento casa per casa, sui beni, su tutte le case e sulle imprese. Non è una critica, attenzione, perchè so perfettamente la situazione ma credo debba esserci un controllo attento da parte del Comune. Sempre su questo importo, a questo punto bisogna attenzionare il bilancio 2021/2023 perchè ricordiamo che noi approviamo un bilancio triennale nel 2021. Quindi capisco che è difficile fare una cosa analitica, ma non penso che si possa mettere la stessa cifra dell'IMU rispetto a quella del 2021 perchè fondamentalmente diciamo una cavolata, perchè se noi approviamo

un regolamento dell'IMU dove stiamo dicendo che c'è l'esenzione prevista per legge perché lo prevede la legge quindi non è che c'è una volontà politica, noi non sappiamo quanto perché non possiamo determinarlo ma è certo che la cifra non è la stessa se io sono un consigliere comunale attento e mi guardo la stessa cifra del 2021/2022 so che non è la stessa cifra, non può esserlo, deve diminuire la cifra. Quindi, io penso, insomma, anche un minimo deve diminuire, non è che sto dicendo che noi dobbiamo tagliare di € 100.000 l'IMU ma un minimo di scostamento ci dovrebbe essere. Per esempio, Dottoressa, chiedo scusa, nel 2020 mi pare che la stessa categoria è esente, nel 2021 era portata all' 1 per 1000 con la facoltà del Comune di portarla fino a 2,5 e noi l'abbiamo portato a 2,5”.

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: “Sull’IMU 2021, questo è un dato già acclarato perché c'è, l'incasso è stato maggiore quindi se c'è un dubbio lo possiamo togliere perché l'incasso nel 2021 è stato maggiore. Volevo puntualizzare una cosa sul nuovo che essendo nuovo non incide, il problema invece è per l'agevolazione per chi sposta la residenza perché un immobile nuovo viene accatastato nel momento in cui è completato quindi non c'è un peso precedente, veniva pagata l'IMU sul terreno, cioè sull'area edificabile e non sulla casa, l'agevolazione invece è sulla casa, su un immobile che è pronto e non è stato ancora venduto quindi lo scostamento non è così tanto. Non so quanti nostri cittadini pensionati hanno deciso di spostare la residenza all'estero, dovremmo verificare se ci sono, ma sempre l'incidenza è poca”

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: “Il discorso dei residenti all'estero, se ho ben capito la normativa, non è riferito a un italiano che si è sposato la residenza ma è proprio specifico per gli stranieri, mi sembra di capire che era con forme equiparative pensionistiche a quelle italiane, però può darsi che mi sbaglio. Vabbè, attenzioniamo anche per noi perché un minimo di scostamento ci dovrà pur essere. Può darsi che noi abbiamo la capacità che i nostri imprenditori vendono la casa nell'arco di due mesi, so che ci sono stati casi in cui le case sono rimaste invendute anche per più di un anno quindi, diciamo, magari un'attenzione in questo potrebbe essere opportuna”

La consigliera Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene: “Una precisazione, si parla di categoria di pensionati che vanno a vivere all'estero ma in teoria abbandonano la casa qui in Italia quindi senza affittarla e ovviamente sarebbe alquanto difficile riscontrare questi. Non so se a Pedara ce ne sono, però voglio dire, le condizioni erano queste, che non abbiano affittato la casa e che vadano a vivere fuori”

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene: “Soltanto per dire che non so se il tecnicismo che presentava il Consigliere Fallica abbia un peso preponderante sui bilanci futuri, anzi noi ci aspettiamo che il gettito degli anni futuri sia significativamente maggiore rispetto a quello degli anni precedenti, quindi se ci sarà un gettito previsto maggiore perché sono aumentati gli accertamenti, è aumentata la capacità di riscuotere le tasse che i cittadini devono per legge pagare quindi la percentuale sarà minima e noi speriamo comunque che aumenti per le residenze che già sono attive”

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene “Non essendovi ulteriori interventi procediamo con le dichiarazioni di voto”

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica, in qualità di Capogruppo del Gruppo Pedara Libera, interviene: “Grazie Presidente, il Gruppo Pedara Libera si astiene”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “ Grazie Consigliere Fallica. Prego Capo Gruppo Vivi Pedara”

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, in qualità di Capo Gruppo del Gruppo Vivi Pedara interviene “Noi annunciamo voto favorevole”

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendoci ulteriori interventi, procede alla votazione in forma palese per alzata di mano della proposta di deliberazione ad oggetto “Imposta Municipale propria (IMU) – determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2022”

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 5 (Agosta, Fallica, Pezzino, Sambataro, Spitaleri)

E pertanto

Ad esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 04 del 03/02/2022, posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l’Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n. 04/2022 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione in forma palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 16

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari: nessuno

Astenuti: 5 (Agosta, Fallica, Pezzino, Sambataro, Spitaleri)

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA


di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani prima di passare al successivo punto all’odg dispone 10 minuti di sospensione. La seduta è sospesa alle ore 21,40

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani)



Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 25/02/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 11/03/2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Dalla Residenza Comunale, li

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

25/02/2022 al 11/03/2022

E' divenuta esecutiva il giorno 23/02/2022


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 14/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Giuseppe Scilla)





Registro Generale Proposte N. 04 del 03/02/2022

ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE

SETTORE FINANZE - TRIBUTI

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg. Data: / /2022	OGGETTO	Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022
--	----------------	--

IL SETTORE FINANZE – TRIBUTI

PREMESSO

che l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), dispone:

al comma 738, che: *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;*
 al comma 739, che *l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;*

al comma 740 che, *il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;*

al comma 741 che, *ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:*

a) *per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*

b) *per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;* c) *sono altresì considerate abitazioni principali:*

1) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*

2) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*

3) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*

4) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

al comma 742 che Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

al comma 743 che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

al comma 744 che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

al comma 745 che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

al comma 746 che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

al comma 747 che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

al comma 752 che *l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

al comma 753 che *per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

al comma 754 che *per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

al comma 755 che *a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

al comma 756 che *a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

al comma 757 che *in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

al comma 758 che *sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:*

a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*

d) *ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

al comma 759 che *sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:*

a) *gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*

b) *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*

c) *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;*

d) *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*

e) *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*

f) *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista*

l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

al comma 760 *che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.*

al comma 761 *che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

al comma 762 *che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*

al comma 763 *che il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.*

al comma 764 *che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.*

al comma 765 *che il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.*

al comma 766 *che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione*

tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

al comma 767 che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

al comma 768 che per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

al comma 769 che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

al comma 770 che gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

al comma 771 che il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

al comma 772 che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

al comma 773 che le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della

determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

al comma 774 che in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

al comma 775 che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

al comma 776 che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

al comma 777 che ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

al comma 778 che il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

al comma 779 che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

al comma 780 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

al comma 781 che i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

al comma 782 che restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

al comma 783 che ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto

dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

che il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, all'Art. 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" dispone:

1. *In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».*

3. *L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).*

4. *L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.*

5. *Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

6. *Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.*

che la Legge 30/12/2020, n. 178, all'Art. 1, dispone:

a1 comma 48 *che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*

al comma 49 *che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

al comma 599 che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate

che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, all'art. 6-sexies (Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, dispone:

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 dispone:

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

che la Legge 30/12/021, n. 234, Art. 1, dispone:

al comma 743 *Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.*

VISTO il Regolamento Comunale vigente in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30 ottobre 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 11 del 12/03/2021 ad oggetto: “*Approvazione piano di rientro del disavanzo al 31/12/2019, art. 188 TUEL*”, con la quale si prende atto delle cause che hanno determinato il disavanzo e delle azioni correttive da porre in essere;
- la deliberazione n. 14 del 12/04/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- la deliberazione n. 15 del 12/04/2021, immediatamente esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2020/2022;
- la deliberazione n. 55 del 06/05/2021 con cui la Giunta Municipale ha approvato il piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) pluriennale 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 01/03/2021, ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021;

RILEVATO che con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di Previsione 2022 degli Enti Locali, comprendente le annualità 2022-2023-2024 è stato differito al 31.03.2022;

PRESO ATTO: che a seguito di tale differimento l’Ente si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

VISTA: la Legge 30.12.2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310;

RICHIAMATI:

- l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

comma 756: “*A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,....”*

comma 757: “*In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto*

delle aliquote”;

VISTO il D.L. 21 Ottobre 2021, n. 146, convertito in Legge 17 Dicembre 2021, n. 215;

VISTA la Circolare n.1/DF del 18.03.2020 ad oggetto: “*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.*”

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 ad oggetto: “*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*” con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all’effettiva decorrenza dell’art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 prescrivendo quanto segue: “*...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante....Un’interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l’anno 2022 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l’emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l’invarianza del gettito afferente all’imposta Municipale Propria nell’anno 2021;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’ art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATA l’incertezza dei trasferimenti regionali, attesa la situazione di criticità economico-finanziaria della Regione Sicilia;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTE le leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

VISTO L’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 05/02/2022, acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000

PROPONE

Per i motivi in premessa, di:

1. di determinare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote per l'anno 2022:

Fattispecie Aliquota ordinaria	Aliquota	Detrazione	Riduzione
<p>1) Abitazione principale e sue pertinenze: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p>	<p>esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i></p>		

<p>2) Ulteriori tipologie di immobili considerate abitazioni principale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario; 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 	<p>esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i></p>		
---	--	--	--

<p>3) Immobili per i quali la base imponibile è ridotta del 50%</p> <p>1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Nel regolamento di prossima emanazione saranno disciplinate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;</p> <p>3. Unità immobiliare abitativa concessa con comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	10,60 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile
<p>3.1) Immobili per i quali la base imponibile è ridotta al 37,5%</p> <p>Unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi del comma 48, dell'art. 1, della legge n. 178/2020.</p>	10,60 per mille		Riduzione del 62,5% sulla base imponibile, ai sensi del comma 743 dell'Art. 1 della legge 30/12/2021 n. 234

<p>4) Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Dall'imposta dovuta per unità immobiliare destinata ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	6,00 per mille	200 euro	
<p>5) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. È fatta salva l'esenzione disposta dalla legge. Per la detrazione di €. 200,00 vale quanto detto per le abitazioni principali di categoria A/7, A/8 e A/9.</p>	10,60 per mille	200 euro	
<p>6) Abitazioni tenute a disposizione o non locatate</p>	10,60 per mille		
<p>7) Abitazioni locatate</p>	10,60 per mille		<p>In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art.1 comma 760 della legge n.160/2019</p>
<p>8) Immobili produttivi categoria D</p>	<p>10,60 per mille di cui: 7,60 per mille allo stato; 3,00 per mille al Comune.</p>		
<p>9) Immobili rientranti nella categoria catastale D3 (teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili), ai sensi dell'Art. 78 del D. L. n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020</p>	<p>Esenti <u>a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate</u></p>		<p>Art. 78 del D. L. n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020</p>

<p>10) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p>	10,6 per mille		
<p>11) Aree fabbricabili. Si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;</p>	10,60 per mille		
<p>12) Area fabbricabile pertinenza del fabbricato. La parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffiatura"</p>	Esente		Art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019
<p>13) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	Esenti		Art. 1, della legge n. 160 del 2019 comma 751
<p>14) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94</p>	1,00 per mille		
<p>Terreni agricoli</p>	Esenti		

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01.01.2022;


3. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza del Comune di Pedara stimato in Euro 2.250.000,00 e risulta necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2022 - 2024 dell'Ente;
4. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;
5. Considerata l'urgenza, si propone di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, al fine di rispettare le date stabilite ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

- a) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 del _TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI


Dott.ssa Giovanna Greco



- b) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 del _TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI

Dott.ssa Giovanna Greco





Comune di Pedara 2022

COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Alla Responsabile del Settore Finanze,
Tributi ed Ecologia

Al Presidente del consiglio Comunale

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

E
COMUNE DI PEDARA Comune di Pedara
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002822/2022 del 07/02/2022 Firmatario: LUIGI TRICOLI

Data 06.02.2022	OGGETTO: Trasmissione parere Proposta di Deliberazione n. 04 del 3.02.2022 " Imposta Comunale propria (IMU) – determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2022.
-----------------	--

Si trasmette il Parere di cui in oggetto, relativo alle aliquote I.M.U. anno 2022.

Si coglie l'occasione per porgere

Codiali Saluti.

*Per Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente
Dott. Luigi Tricoli*



Firmato digitalmente da:
TRICOLI LUIGI
Firmato il 06/02/2022 16:50
Seriale Certificato: 4287027886052285596
Valido dal 12/09/2020 al 11/09/2023
Namirial CA Firma Qualificata



COMUNE DI PEDARA
Città Metropolitana di Catania

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale 03/2022 del 05.02.2022

**Alla Responsabile del Settore Finanze,
Tributi ed Ecologia**

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

Data 05.02.2022	OGGETTO: Registro Generale Proposte N. 04 del 03/02/2022 - SETTORE FINANZE e TRIBUTI Parere sulla Proposta di Deliberazione n. 04 del 03.02.2022 Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022.
-----------------	--

Lo scrivente Collegio dei Revisori dei Conti

del Comune di Pedara (CT) nelle persone dei signori:

- Dott. Luigi Tricoli
- Dott. Giuseppe Barbagallo
- Dott. Luigi Sorce

si è riunito alle ore 16,00 in collegamento video Google Meet - convocato per le vie brevi (messaggio WhatsApp) dal Presidente, per esaminare la richiesta di parere ricevuto in data 03.02.2022 con Prot. N. 0002586/2022, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 03.02.2022, avente ad oggetto: " Imposta Municipale Propria (IMU) -



Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022".

ESAMINATA la Proposta di Deliberazione n. 04 del 03.02.2022 ricevuta a mezzo PEC con con Prot. N. 0002586/2022 avente ad oggetto " Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 01/03/2021, avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021;

VISTA: la Legge 30.12.2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310;

VISTA la Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU, prescrivendo quanto segue: "...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante....Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

CONSIDERATO che l'Ente può procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2022, in quanto, come chiarito nella predetta Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;



CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO L'art. 239, commi 1, lett. b) punto 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia;

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D. Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

CONSIDERATO ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

OSSERVATO in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

Esprime

parere favorevole

Sulla Proposta di Deliberazione n. 04 del 03.02.2022 " **Imposta Comunale propria (IMU) - determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2022**".



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(firmato digitalmente)

Dott. Luigi Tricoli **Presidente**

Dott. Giuseppe Barbagallo **Componente**

Dott. Luigi Sorce **Componente**



Firmato digitalmente da:
SORCE LUIGI
Firmato il 05/02/2022 19:51
Serial Certificate: 409716255564822885792006989338091625
Valido dal 26/08/2020 al 26/08/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



COMUNE DI PEDARA

(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: <http://www.comune.pedara.ct.it>
e-mail: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALE N. 04 DEL 17/02/2022 ORE 9,00

Giusta convocazione prot. n. 2963 del 08/02/2022 e integrazione prot. 3496 del 14/02/2022 si è riunita la 2ª Commissione Consiliare Permanente, convocata per il 17/02/2022 alle ore 8,30 per discutere e determinarsi sul seguente ordine del giorno:

- Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022;
- Regolamento di Contabilità. Approvazione nuovo regolamento;
- Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). Competenza 2022

Sono presenti i Commissari:

- Dott.ssa Consoli Marisa, Presidente
- Dott. Laudani Mario, Vice Presidente
- Rag. Laudani Francesco Antonio D., componente
- Sig. Fallica Antonio, componente

E' altresì presenti la Responsabile del Settore III – Servizi Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco. Verbalizza la Sig.ra Marchese Monica, giusta comunicazione prot. 13824 del 24/06/2021.

Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Consoli Marisa constatato il numero legale, alle ore 9,00 apre la seduta, da lettura del primo punto all'odg. e cede la parola al Responsabile del Settore III, Dott.ssa Giovanna Greco, per esporre il contenuto della proposta.

Facendo un raffronto con l'anno precedente viene confermato tutto ad eccezione di due variazioni:

- 1) è stata aumentata la percentuale di sgravio per i pensionati che lasciano l'immobile per trasferire la propria residenza all'estero
- 2) è stata esentata, ai sensi di legge, la categoria "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita".

Preso atto di quanto sopra, i Commissari Consoli Marisa, Laudani Mario e Laudani Francesco A.D. esprimono parere favorevole sulla proposta in discussione mentre il Commissario Fallica Antonio si riserva di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg. Esaminata la proposta di variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 i Commissari Consoli Marisa, Laudani Mario e Laudani Francesco A.D. esprimono parere favorevole sulla proposta in discussione mentre il Commissario Fallica Antonio si riserva di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale.



COMUNE DI PEDARA

(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: <http://www.comune.pedara.ct.it>
e-mail: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it


Seconda Commissione Consiliare Permanente

Esauriti i due punti, la Commissione decide di rinviare la trattazione dell'approvazione del nuovo regolamento di Contabilità alla prossima seduta che, all'unanimità, viene convocata per il giorno 22/02/2022 ore 8,30.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9,40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Sig.ra Marchese Monica



Il Presidente della Seduta
Dott.ssa Consoli Marisa

